

# Il tempo di cura non può essere cronometrato

Il Tar del Lazio ha bocciato il decreto emanato lo scorso giugno dalla struttura commissariale con il quale si contingentavano i tempi per l'esecuzione di 63 esami specialistici dando ragione al ricorso presentato dal Sumai con l'appoggio della FNOMCeO contro la Regione

I 'tempari', che individuavano una durata massima per 63 tra esami e visite specialistiche, introdotti unilateralmente dalla Regione Lazio un anno fa, sono illegittimi. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, con la Sentenza n. 06013/2018, accogliendo il ricorso del Sumai, ricorso nel quale la FNOMCeO era intervenuta *ad adjuvandum*.

Tre le principali considerazioni proposte dai medici e accolte in toto dai giudici del Tar:

1. *'Eventuali modifiche al sistema riguardante numero e durata delle prestazioni erogabili dovrebbero essere unicamente riservate alla contrattazione collettiva tra la competente amministrazione di settore da un lato e le categorie professionali maggiormente rappresentative dall'altro lato'*.
2. La violazione dell'articolo 27 dell'Accordo collettivo nazionale di categoria, *'nella parte in cui si prevede una determinata autonomia di giudizio, in capo al singolo professionista, circa la congruità del tempo da riservare alle singole visite'*.
3. Il Codice Deontologico. La *'lesione delle prerogative di autodeterminazione dei singoli specialisti'*, secondo *'quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica: gli*

*artt. 3 e 4, innanzitutto, che ribadiscono la 'libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità' del medico; l'art. 6: Il medico fonda l'esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza; il 13: le prescrizioni mediche, oltre ad essere sottoposte ad un processo pienamente autonomo e responsabile da parte del medico, sono non delegabili e debbono far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico; il 20 secondo cui la relazione tra medico e paziente è tra l'altro fondata su un'informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura' e il 33 secondo cui: 'Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un'informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura'.*

*'Tutte disposizioni - si legge ancora nella sentenza - da cui si evince,*

*nella sostanza, che il medico deve poter avere a disposizione un tempo minimo, onde poter svolgere le proprie funzioni in modo autonomo e responsabile, la cui durata non può che essere rimessa alla sua unica valutazione discrezionale e con esclusione, dunque, di indicazioni rigidamente e astrattamente predeterminate da fonti esterne quali quelle di specie'.*

Un secco 'no' alle visite 'a cronometro', già stigmatizzate dalla FNOMCeO con una mozione approvata lo scorso luglio dal Consiglio Nazionale, composto dai 106 presidenti degli ordini provinciali, riunito a Siena e poi da FNOMCeO e Fnopi (l'Ordine degli infermieri) insieme, nel primo incontro dopo il rinnovo dei loro vertici, e da **Tonino Aceti**, Coordinatore nazionale del TdM - Cittadinanzattiva. Né - hanno affermato i giudici - per l'introduzione dei tempari si può prendere a pretesto il pur pregevole obiettivo di ridurre le liste d'attesa: *'Un simile obiettivo potrebbe essere piuttosto concretizzato, a titolo esemplificativo, attraverso un (tanto auspicato) aumento delle risorse umane e strutturali da adibire ad un così delicato settore quale quello della pubblica sanità'.*